

(N. 1650)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VINCELLI, FERMARIELLO, MASCIADRI, ROC-
CAMONTE, TONUTTI, LIBERTINI, MORANDI e PACINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1981

Ulteriore proroga dei limiti temporali previsti dalle disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 1979, n. 299, in materia di interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, concernente interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile, al fine di accelerare al massimo l'esecuzione dei lavori, istituì un comitato, presieduto dal Ministro dei trasporti, avente il compito di emettere il parere sugli affari concernenti l'esecuzione della legge stessa, in sostituzione dei pareri richiesti dalle norme vigenti.

Per il protrarsi degli interventi, la citata legge n. 825 del 1973 fu oggetto di successivi rifinanziamenti, l'ultimo dei quali, disposto con decreto-legge 26 maggio 1979, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 1979, n. 299, provvide anche a prorogare i limiti temporali di efficacia di talune norme della precedente legge n. 825 del 1973, tra cui quella istitutiva del comitato sopra menzionato, fino alla data del 31 dicembre 1981.

Con il decorrere di tale termine, ormai prossimo alla scadenza, cesserà l'efficacia della norma di cui all'articolo 2 della citata legge n. 825 del 1973, per cui, per l'esecuzione non ancora ultimata dei lavori e forniture previsti dai provvedimenti sopra menzionati, a partire dal 1° gennaio 1982 occorrerà interessare il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato per i prescritti pareri.

Persistendo i motivi che indussero il legislatore a prevedere una speciale snellezza nelle procedure inerenti ai lavori aeroportuali, peraltro non ancora ultimati, si rende indispensabile confermare la validità delle norme operative previste dai precedenti provvedimenti, al fine precipuo di non provocare ulteriori intralci e ritardi all'ultimazione dei lavori stessi.

A ciò si provvede con l'allegato disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

I limiti temporali previsti dalle disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto-legge 26 maggio 1979, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 1979, n. 299, sono prorogati al 31 dicembre 1986.